



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
Caltanissetta

**CONTRATTO INTEGRATIVO SETTORE VIGILANZA PRIVATA
PROVINCIA DI CALTANISSETTA**

PREMESSO CHE

- con sentenza del 13.12.2007, la Corte di Giustizia della Comunità Europea ha deliberato che la normativa italiana recante l'ordinamento della sicurezza privata è in contrasto con gli artt. 43 e 49 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, concernenti, rispettivamente, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi;
- con l'art. 4 del D.L. 8.4.2008 (convertito nella legge 6.6.2008, n. 101) e con il D.P.R. 4.8.2008, n. 153, il legislatore italiano si è adeguato alle indicazioni del predetto organo di giustizia europea;
- con circolare n. 557/PAS\2731\10089.D (1) del 29.2.2008, il Ministero dell'Interno ha affermato il principio che la libera concorrenza non può, in ogni caso, tradursi in ribassi (nelle tariffe dei servizi offerti) dovuti a inadempimenti rispetto al costo reale del lavoro, ovvero inadempienze sui costi di sicurezza (veicoli blindati, protezioni individuali antiproiettile, apparecchiature tecnologiche ecc);
- infatti, l'art. 257 quater del D.P.R. n. 153\2008 ha introdotto l'obbligo della revoca o sospensione della licenza ex art. 134 T.U.L.P.S. nel caso di accertamento, tra l'altro, di tali inosservanze;
- con successiva circolare n. 557/PAS\2731\10089.D (1) del 15.12.2008, lo stesso Dicastero ha evidenziato l'esigenza di porre particolare attenzione all'ampliamento della tutela, contenuta nelle nuove disposizioni regolamentari (artt. 251 e ssgg.), a seguito del venir meno in particolare del limite territoriale della licenza ex art. 134 T.U.L.P.S.;
- la cennata sostanziale modifica legislativa non è ancora completamente a regime avendo bisogno di decreti attuativi o di disposizioni operative (come ad esempio, art.252-bis, 3° comma, del D.P.R. 4.8.2008, n. 153);
- parimenti, è ancora in itinere la trattativa per il rinnovo del CCNL per i dipendenti degli istituti di vigilanza privata;
- nelle more, pertanto, occorre porre in essere ogni iniziativa per la tutela delle condizioni complessive di legalità nello strategico settore dell'ordine e sicurezza pubblica, la tutela dei lavoratori e dei terzi in buona fede (committenti), utilizzando ogni altro strumento previsto dall'ordinamento;



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo Caltanissetta

- già l'art. 87 del D.L.vo 12 Aprile 2006 n. 163, recante tra l'altro la disciplina dell'affidamento dei servizi, impone la verifica delle offerte anormalmente basse, espressamente annoverando la giustificazione del costo del lavoro come determinato periodicamente nelle apposite tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- gli artt. 25, 26 e 27 del CCNL – tuttora vigente - hanno introdotto disposizioni con l'obiettivo di favorire, nel settore, la salvaguardia occupazionale per gli operatori che abbiano acquisito una specifica qualificazione professionale, presupposto tra l'altro della imprescindibile qualità dei servizi;
- di fronte al mutamento dei soggetti aggiudicatari d'importanti appalti pubblici e privati, la mancata puntuale attuazione di questa tutela ha determinato una situazione di anomalia di mercato che non è confacente con la politica, congiuntamente perseguita dalle parti sociali, di fare della vigilanza privata un settore complementare alle forze dell'ordine nel progetto complessivo nazionale di sicurezza per i cittadini e i patrimoni pubblici e privati;
- ciò determina, di fatto, una mancata applicazione di quanto previsto dall'articolo 257-*quinquies* del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, come modificato dal DPR 153/08 in materia di costo del lavoro e della sicurezza, costi, che per loro natura incompressibili;
- ferme restando l'autonomia e le competenze in materia di cambio di appalto del tavolo nazionale, ma partendo dalla convinzione che il contributo di chi quotidianamente opera direttamente nel territorio abbia in questa materia particolare rilevanza, si conviene di indicare quello che si ritiene possa essere un sistema di regole efficaci nel raggiungimento degli obiettivi.

TUTTO CIO' PREMESSO

ritenuto che, nel territorio della Provincia di Caltanissetta, sia urgente:

- la definizione di regole certe e condivise che vadano a integrare e rendere cogente in capo a tutti i soggetti autorizzati a operare nel territorio provinciale quanto già previsto dal C.C.N.L., in modo da garantire i livelli occupazionali, difendere le professionalità acquisite, la continuità e qualità dei servizi prestati;
- nel rispetto della riconosciuta e tutelata libertà di organizzazione d'impresa, di disciplinare in modo particolare le modalità di "cambio d'appalto", a seguito di gare pubbliche e affidamenti privati, che anche il richiamato C.C.N.L. ritiene strategiche ai fini della salvaguardia occupazionale;



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
Caltanissetta*

si procede alla stipula del Contratto Integrativo nel Settore della Vigilanza Privata della Provincia di Caltanissetta alla presenza del Prefetto di Caltanissetta, Dott. Umberto Guidato, della Dr.ssa Rosanna Colonna, in rappresentanza del Questore di Caltanissetta, dell'Ispettore Salvatore Di Forti, in rappresentanza dell'Ispettorato Provinciale del Lavoro di Caltanissetta, dell'Ing. Claudio Cortese, Dirigente dell'Ufficio Provinciale del Lavoro di Caltanissetta

tra

U. N. I. V. (Unione Nazionale Istituti di Vigilanza)
ASSVIGILANZA (Associazione Nazionale Istituti di Vigilanza Privata)
ANIVIP (Associazione Nazionale fra Istituti di Vigilanza Privata)
LEGA COOPERATIVE SICILIA
FEDERSICUREZZA - CONFCOMMERCIO

e

F. I. L. C. A. M. S. - C. G. I. L. CALTANISSETTA
F. I. L. C. A. M. S. - C. G. I. L. SICILIA
F. I. S. A. S. C. A. T. - C. I. S. L. CALTANISSETTA
F. I. S. A. S. C. A. T. - C. I. S. L. SICILIA
U. I. L. T. u. C. S. - U. I. L. CALTANISSETTA
U. I. L. T. u. C. S. - U. I. L. SICILIA

che convengono

icazione.

rdo ha l'obiettivo di garantire i livelli occupazionali, difendere le
e, la continuità e qualità dei servizi prestati. Lo stesso si applica in
lle ipotesi di appalto e/o affidamento, con qualsiasi modalità, da
ci e privati dei seguenti servizi di vigilanza privata: piantonamento

te in ogni procedura di selezione del contraente, i soggetti pubblici
edere l'inserimento di clausole che applichino le norme contrattuali
ia delle professionalità acquisite ed alla tutela dell'occupazione
lto).

tivare la procedura.

ll'art. 26 del CCNL e fermo restando quanto previsto dal 3°
tivare la procedura di cambio d'appalto:



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
Caltanissetta

- È necessario che il servizio comporti l'impiego effettivo di almeno una guardia particolare giurata (ruolo tecnico-operativo);
- L'appalto e/o affidamento di servizio che comporti per il soccombente una perdita percentuale della forza lavoro occupata, rispetto alla media dell'anno precedente, non inferiore all'1,0%;
- L'appalto e/o affidamento di servizio va garantito anche quando la società cessante abbia la necessità di procedere a licenziamenti individuali.

Art. 3 Criteri per la determinazione all'impiego effettivo del personale sull'appalto/servizio.

Per determinare l'impiego effettivo di guardie giurate sull'appalto e/o servizio, il numero degli addetti dovrà calcolarsi dividendo il monte ore annuo, dell'appalto, divise 52 settimane e ulteriormente diviso per un coefficiente settimanale di riferimento, qui indicato ai soli fini di gestione della presente procedura, in 48 ore settimanali comprese le ore di straordinario così come previsto dall'art. 71 del vigente C.C.N.L.

Ai fini dell'individuazione soggettiva del personale da coinvolgere nella procedura di cambio di appalto e/o riaffidamento del servizio si farà prioritariamente riferimento alle unità impegnate nello stesso in forma prevalente da almeno 3 (tre) mesi. Se tale criterio non dovesse identificare il numero di lavoratori da coinvolgere, si proseguirà effettuando una graduatoria tra il personale, comunque impiegato nell'appalto e/o servizio, con minor anzianità di servizio e minori carichi familiari.

Art. 4 Modalità di attivazione espletamento della procedura.

Nel caso di cessazione dell'appalto e/o servizio, l'azienda uscente, direttamente o per il tramite dell'associazione di appartenenza, dovrà richiedere con immediatezza, e se possibile 30 (trenta) giorni prima della scadenza del contratto, l'attivazione di un tavolo di confronto, presso U.P.L. di Caltanissetta, con l'azienda subentrante, Società o Ente appaltante e le OO.SS. territoriali di categoria, fornendo:

1. L'elenco del personale, esclusivamente impiegato nel tempo sull'appalto e/o servizio interessato, individuato e graduato secondo i criteri di cui al precedente articolo, completo di data di assunzione, livello d'inquadramento e periodo nel corso del quale detto personale è stato addetto al servizio;
 2. codice fiscale dei lavoratori interessati;
 3. orario di servizio;
 4. forza totale del personale in essere e l'informazione di cui al vigente art. 80 del CCNL riferita agli ultimi 3 mesi.
- L'azienda cessante, qualora non intenda avvalersi della procedura di cambio d'appalto, per mantenere tutte le unità lavorative interessate all'appalto, dovrà darne liberatoria alla stazione appaltante e all'Azienda subentrante, 30 (trenta)

E

d

S

R

↳

SE



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo

Caltanissetta

giorni prima la scadenza del contratto, dandone anche comunicazione alle OO.SS. territoriali firmatarie il presente accordo.

- o Le OO.SS., al fine di salvaguardare i livelli occupazionali, potranno, in caso d'inadempienza dell'azienda cessante, promuovere l'attivazione del confronto presso l'U. P. L. di Caltanissetta.

Art. 5 Espletamento della procedura.

Le aziende interessate e le OO.SS. territoriali firmatarie del presente accordo, coinvolte nel confronto, definiranno, per mezzo di verbale di accordo:

1. il numero dei lavoratori con i criteri orari di cui all'art. 3 comma 1 del presente accordo che necessitano allo svolgimento del nuovo appalto;
2. le professionalità richieste dall'appaltatore, ai fini dell'identificazione del livello d'inquadramento, dei lavoratori interessati al passaggio;
3. ogni altro elemento utile a definire i lavoratori che dovranno usufruire del cambio di appalto e/o servizio.

Art. 6 Definizione della procedura

Definita la procedura, così come disciplinata, a mezzo verbale di accordo, l'azienda subentrante è obbligata ad assumere alle proprie dipendenze i lavoratori ivi indicati e individuati secondo i seguenti criteri:

- 1) assunzione dei lavoratori senza periodo di prova;
- 2) mantenimento delle condizioni economiche e normative, in relazione alle mansioni svolte sull'appalto e/o servizio, con il mantenimento dei livelli sino al IV;
- 3) mantenimento di tutti gli scatti di anzianità, maturati alla data del cambio dell'appalto e/o servizio.
- 4) per i lavoratori inquadrati nei livelli superiori al IV, sarà mantenuto il livello, se previsto dal capitolato di appalto, in difetto si procederà al reinquadramento al IV.

Art. 7 Verifica delle offerte anormalmente basse.

In conformità all'art. 87 del D.L.vo 12 Aprile 2006 Nr. 163, al fine di evitare fenomeni di sfruttamento della manodopera e di concorrenza sleale, gli istituti di vigilanza preventivamente all'aggiudicazione di appalti pubblici o di affidamento da parte di privati sono obbligati a:

- 1) fornire gli elementi giustificativi riguardo al costo del lavoro come determinato periodicamente nelle apposite tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo Caltanissetta

- 2) le Amministrazioni preposte al controllo, eseguiranno verifiche a campione anche su segnalazione delle OO.SS. e degli istituti di vigilanza; qualora i committenti pubblici o privati rilevino anomalie riferite al costo del lavoro;
- 3) dovranno farne immediata segnalazione alla Prefettura e alla Questura per l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 257 quater D.P.R. 4 agosto 2008 Nr. 153.

Art. 8 Trasferte e Missioni.

- Nel caso in cui i lavoratori siano temporaneamente comandati a prestare servizio in una località diversa dalla sede abituale di lavoro, e per lo spostamento usino un mezzo di locomozione di loro proprietà, hanno diritto a dei rimborsi spese pari alle misure indicate nelle tabelle pubblicate dall'ACI, riferite a un'auto di media cilindrata (Gasolio e/o Benzina) per una percorrenza media annua di 20.000 km per il maggior percorso effettuato rispetto alla sede abituale di lavoro.
- S'intende per sede abituale di lavoro, il Comune in cui ha sede l'Azienda oppure i comuni e/o i distaccamenti e/o le aree di lavoro previste, in cui i lavoratori siano stati assegnati all'atto dell'assunzione o successivamente, mediante trasferimento con le modalità previste dalla Legge 300/70.
- Il valore del rimborso sarà aggiornato trimestralmente in base all'ultima tabella ACI pubblicata.
- Il rimborso spese di trasporto e la trasferta non sono dovute, nel caso in cui il lavoratore sia comandato a prestare servizio nel comune di residenza o di abituale domicilio o quando venga favorito da un avvicinamento alla sua residenza o al suo abituale domicilio, a condizione che il tragitto da questi ultimi al servizio assegnato sia pari o inferiore ai 20 km. In caso di tragitti superiori, nonostante l'avvicinamento al comune di residenza o di abituale domicilio, rispetto alla sede di lavoro come sopra indicata, al lavoratore spetteranno, la trasferta e il rimborso spese di trasporto per i Km eccedenti.
- Per quanto qui non specificato, valgono le norme previste in materia dal CCNL.

Art. 9 Sicurezza.

- Si afferma la necessità che le Imprese garantiscano l'efficienza: degli automezzi utilizzati per i servizi, degli strumenti in dotazione alle Guardie Giurate, della centrale operativa e di un sistema di pronto intervento in caso di necessità.
- Le Parti ritengono inoltre, di operare con opportune azioni, anche congiunte, per far sì che la committenza, nel limite delle possibilità e delle responsabilità di legge, si preoccupi di attrezzare aree idonee e sicure, per i lavoratori e i cittadini, in cui svolgere le attività di vigilanza e trasporto valori.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
Caltanissetta

Art. 10 Sanzioni.

- Il mancato adempimento di quanto previsto da tale accordo sarà considerato a tutti gli effetti, inadempimento contrattuale e come tale segnalato a tutti gli enti preposti ivi compreso l'EBiNViP, sul rilascio delle certificazioni previste.
- Il mancato adempimento di quanto previsto dal presente accordo, potrà essere motivo di revoca dell'appalto, da parte della committenza.

Art. 11 Decorrenza e Durata.

- Il presente Contratto Integrativo Provinciale decorre dal 21 gennaio 2011 al 31 Dicembre 2013.
- Esso s'intenderà rinnovato, alla scadenza, qualora non disdetto da una delle parti per mezzo di lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della data di scadenza.
- Il presente Contratto continuerà ad avere valore finché non sarà rinnovato.

Art. 12 Norme di Rinvio.

Per quanto non previsto dal presente accordo, si fa richiamo al CCNL vigente.

DICHIARAZIONE A VERBALE (1)

Le norme sopra definite sono applicabili anche in occasione di cambio di appalto e/o affidamento dei servizi intermediari da società autorizzate ex art. 115 del T.U.L.P.S. e sono vincolanti anche per le aziende, di fatto, subentranti nell'effettuazione dei servizi, anche per quelle che dovessero subentrare nell'esecuzione del contratto prima del periodo minimo di un anno. Il mancato rispetto delle disposizioni del presente accordo sarà considerato mancata applicazione del C.C.N.L. stesso.

DICHIARAZIONE A VERBALE (2)

Le norme sul cambio di appalto e/o servizio non troveranno applicazione, per gli appalti di tipo fiduciario, quale trasporto valori e servizi di contazione nel caso in cui la risoluzione anticipata del contratto, sia causata da comportamenti dolosi o gravemente colposi, del personale utilizzato in quel servizio, comprovati da documentazione presentata dalla committenza.

DICHIARAZIONE A VERBALE (3)

Al fine di monitorare e verificarne la corretta applicazione del presente accordo, le parti convengono di istituire un apposito **Osservatorio Provinciale**, composto da rappresentanti Istituzionali e dai rappresentanti della parte datoriale e delle OO.SS. territoriali firmatari del presente accordo.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
Caltanissetta

L'Osservatorio costituito si riunirà, previa convocazione da parte Istituzionale, presso l'ufficio Provinciale del Lavoro di Caltanissetta o presso la sede della Prefettura.

L'Osservatorio si riunirà ogni 6 mesi dalla data di approvazione del presente accordo e ogni qualvolta una delle parti ne faccia richiesta.

Caltanissetta, 21 gennaio 2011

U. N. I. V. (Unione Nazionale Istituti di Vigilanza)
(Salvatore Finazzo)

ASSVIGILANZA (Ass. Nazionale Istituti
di Vigilanza Privata)
(Salvatore Finazzo)

ANIVP (Ass. Nazionale fra Istituti
di Vigilanza Privata)
(Salvatore Finazzo)

LEGA COOPERATIVE SICILIA
(Salvatore Anzalone)

FEDERSICUREZZA - CONFCOMMERCIO
(Salvatore Finazzo)

F. I. L. C. A. M. S. - C. G. I. L. SICILIA
(Monica Genovese)

F. I. L. C. A. M. S. - C. G. I. L. CALTANISSETTA
(Michelangelo Mazzola)

F. I. S. A. S. C. A. T. - C. I. S. L. SICILIA
(Domenica Calabrò)



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
Caltanissetta

F. I. S. A. S. C. A. T. - C. I. S. L. CALTANISSETTA

(Gaetano Tabbi)

U. I. L. T. u. C. S. - U. I. L. SICILIA

(Pietro La Torre)

U. I. L. T. u. C. S. - U. I. L. CALTANISSETTA

(Salvatore Bello)